



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI MILANO SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	LOCATELLI	GIUSEPPE	Presidente
<input type="checkbox"/>	CHIAMETTI	GUIDO	Relatore
<input type="checkbox"/>	BOLOGNESI	MAURO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 2186/2019
depositato il 24/04/2019

- avverso DINIEGO RIMBORSO IVA-ALTRO 2008
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO

proposto dai ricorrenti:

A' PIRELLI & C. REAL ESTATE SPA
VIA VALTELLINA 15/17 20159 MILANO MI

difeso da:

STUDIO CORNELLI GABELLI E ASSOCIATI
PIAZZA DIAZ, 1 20123 MILANO MI

difeso da:

STUDIO CORNELLI GABELLI E ASSOCIATI
PIAZZA DIAZ, 1 20123 MILANO MI

difeso da:

STUDIO CORNELLI GABELLI E ASSOCIATI
PIAZZA DIAZ, 1 20123 MILANO MI

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 2186/2019

UDIENZA DEL

30/09/2019 ore 09:30

N°

4261/19

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

14.10.2019

Il Segretario

Anna Maria Grusso
Anna Maria Grusso



(segue)

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 2186/2019

UDIENZA DEL

30/09/2019 ore 09:30

difeso da:

PIAZZA DIAZ, 1 20123 MILANO MI

difeso da:

PIAZZA DIAZ, 1 20123 MILANO MI

difeso da:

PIAZZA DIAZ, 1 20123 MILANO MI

difeso da:

difeso da:

PIAZZA DIAZ, 1 20123 MILANO MI

difeso da:

PIAZZA DIAZ, 1 20123 MILANO MI

**R.G.R. 2186/2019**

Ricorso avverso silenzio diniego opposto all'istanza di rimborso n. prot. V A20 Rimborso int. 05351700967, in materia di IVA, per l'annualità 2008, per un valore pari a € 88.946,00.=.

* * *

Con ricorso depositato in data 24 aprile 2019, le società contribuenti,

(), in qualità di ex soci della cessata in liquidazione, impugnavano il silenzio diniego opposto dall'agenzia delle entrate all'istanza di rimborso IVA meglio individuata in epigrafe. Le ricorrenti, in particolare, rappresentavano di aver depositato in data 16 novembre 2018 istanza di rimborso protocollata sotto n. 0278819. L'istanza si riferiva a un credito IVA per un importo pari a € 88.946,00.=, vantato dalla società per cui era intervenuta cessazione dell'attività, e della quale le ricorrenti erano socie. Le ricorrenti riferivano di aver compilato, in sede di dichiarazione IVA, il quadro VX5 ("importo da riportare in detrazione o in compensazione"), in luogo del quadro VX4 (relativo alla richiesta di rimborso), compiendo un evidente errore materiale, giacché l'ente si trovava in fase di liquidazione e l'unica opzione concretamente praticabile sarebbe stata quella del rimborso. In data 17 gennaio 2013, la società aveva peraltro presentato istanza di rimborso, rispetto alla quale l'agenzia delle entrate non opponeva alcuna contestazione, chiedendo semplicemente al liquidatore di produrre documentazione a sostegno della spettanza del credito. In data 17 dicembre 2015, l'ufficio notificava un provvedimento di diniego del rimborso, motivato sulla base dell'asserita decadenza, a norma dell'art. 21 d.lgs, 546/1992. La società impugnava dunque quest'ultimo provvedimento e la CTP di Milano, con sent. 2036/12/2017 accoglieva tale ricorso. Proponeva quindi appello l'agenzia convenuta, la quale vedeva accolte le proprie ragioni, poiché la Commissione Tributaria Regionale, con sent. 4607/2018, riteneva inammissibile il ricorso di primo grado della società, nonché la presupposta istanza di rimborso, rilevando un difetto di delega del liquidatore istante. Alla luce di tale decisione, le socie dell'ormai cessata ritenendo che non fosse ancora decorso il termine decennale di prescrizione del credito, proponevano congiuntamente istanza di rimborso tramite un rappresentante munito di giusta delega su delibera assembleare. L'istanza veniva presentata in data 16 novembre 2018 e, trascorsi novanta giorni, si formava il silenzio rifiuto oggetto dell'odierna impugnazione. Con il primo motivo, le ricorrenti evidenziavano come il contegno omissivo mantenuto dall'agenzia avesse violato il diritto al rimborso del credito IVA, diritto che, secondo la difesa, spetterebbe in ogni caso ai soggetti che cessano la propria attività, indipendentemente dalla commissione degli



errori materiali commessi in sede di dichiarazione, così come anche in caso di mancata presentazione del modello VR, omissione di per sé inidonea a incidere sul diritto al rimborso, trattandosi di atto procedimentale la cui funzione sarebbe unicamente quella di automatizzare e accelerare la procedura di rimborso. Argomentava inoltre sulla durata decennale della prescrizione del preteso diritto, in applicazione del termine ordinario. Citava quindi ampia giurisprudenza di legittimità, a sostegno della propria tesi. Con il secondo motivo, le società ricorrenti contestavano l'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione, poiché violerebbe il principio di neutralità dell'IVA, come configurato dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria. A questo proposito, citava ampi passi della giurisprudenza della Corte di giustizia, ove si affermava che in nessun caso la violazione di un obbligo formale - come quello di dichiarazione, nel caso di specie - possa determinare il disconoscimento del diritto al rimborso di un credito IVA, poiché ciò determinerebbe appunto una violazione del principio di neutralità dell'imposta sul valore aggiunto. In conclusione, chiedeva sentenza declaratoria di nullità o comunque l'annullamento del silenzio rifiuto opposto da controparte, con conseguente riconoscimento del preteso diritto di credito, e condanna alle spese di giudizio dell'amministrazione resistente.

Con atto di controdeduzioni del 23 maggio 2019, si costituiva in giudizio l'agenzia delle entrate. L'ufficio convenuto, in specie, procedeva anzitutto a una ricostruzione dei fatti per cui vi è causa, risalenti a un primo diniego espresso, serbato nei confronti di un'istanza di rimborso presentata dal liquidatore della [redacted]. L'agenzia ricostruiva quindi l'intera vicenda processuale che era poi scaturita dall'impugnazione di tale provvedimento espresso. Preliminarmente, l'agenzia convenuta eccepiva l'inammissibilità del ricorso per violazione del principio del *ne bis in idem*, poiché riteneva che il presente procedimento riguardasse la stessa materia del contendere oggetto di distinto contenzioso conclusosi con la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Lombardia n. 4607/2018. A questo proposito, l'ufficio argomentava in ordine alla valenza del citato principio, richiamando ad ampie mani pregressa giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, cui aggiungeva la sentenza n. 974/2018 della [redacted] con la quale era stato ritenuto inammissibile analogo ricorso presentato successivamente dai soci, avverso un provvedimento di diniego già impugnato in separata sede dal liquidatore carente di legittimazione processuale. Ancora, sempre in via preliminare, l'ufficio eccepiva l'inammissibilità del ricorso di controparte per mancanza dell'oggetto della domanda. Secondo l'ufficio resistente, infatti, poiché il credito chiesto a rimborso sarebbe già stato erogato ma non riversato dal beneficiario, mancherebbe l'oggetto della domanda di controparte. Allegava a questo proposito ricevuta di esito contabile del rimborso, svolgendo poi ulteriori considerazioni



in ordine alla inammissibilità per mancanza dell'oggetto della domanda. Nel merito, l'ufficio difendeva la legittimità del silenzio rifiuto serbato, evidenziando il fatto che l'errore di compilazione del quadro RX/VX della dichiarazione annuale dia fondatamente luogo a rigetto dell'istanza di rimborso. Citava a questo proposito numerose pronunce della Suprema Corte, nonché precedenti delle Corti di merito. Analogamente, respingeva la censura relativa alla presunta violazione del principio di neutralità dell'IVA, rilevando come la Corte di Giustizia compia una netta distinzione nei rapporti che si costituiscono tra cedente e cessionario, e quelli che intervengono fra fisco e destinatario della detrazione. In conclusione, chiedeva preliminarmente sentenza declaratoria di inammissibilità del ricorso di controparte, ovvero, in subordine, il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.

Con memoria depositata in data 6 settembre, le ricorrenti respingevano le eccezioni dedotte dalla controparte con le relative controdeduzioni. Sull'asserita inammissibilità del ricorso per violazione del *ne bis in idem*, evidenziava come la vicenda del primo diniego esplicito di rimborso non si fosse ancora conclusa, poiché la sentenza non era ancora passata in giudicato, in seguito a ricorso per Cassazione, notificato il 24 aprile 2019, e depositato in data 13 maggio 2019. Ancora, su tale profilo, le ricorrenti evidenziavano il fatto che la sentenza della Commissione Regionale aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso originariamente proposto dal liquidatore e con esso l'originaria istanza di rimborso IVA, circostanze dalle quali deduceva il fatto che l'odierno ricorso sarebbe invece presentato da soggetti diversi rispetto a quelli originari. Ancora, sull'asserita illegittimità del ricorso per mancanza di oggetto della domanda, le ricorrenti eccepivano la pretestuosità di quanto controdedotto dall'ufficio, giacché dopo aver provveduto a rimborso, immediatamente dopo la sentenza della _____ ha provveduto a notificare una cartella di pagamento (n. 06820190049318384) a mezzo della quale chiede la restituzione di una somma pari a € 100.687,00.=. a titolo di restituzione dell'IVA rimborsata dopo la sentenza di primo grado, oltre l'aggio della riscossione, cartella che le contribuenti starebbero attualmente pagando (allegava prova documentale). Ancora, le ricorrenti ribattevano all'eccezione di controparte, riferita alla presunta intervenuta decadenza in relazione al diritto di rimborso, per cui si applicherebbe un termine biennale, in luogo del termine ordinario di prescrizione decennale. A questo proposito, ribadiva le argomentazioni già dedotte con il ricorso, citando altresì ampia giurisprudenza di merito e di legittimità. Concludeva ribadendo le proprie richieste, nonché chiedendo il rigetto delle eccezioni dedotte dalla controparte.

Presenti all'udienza le parti che hanno insistito nelle loro richieste ed eccezioni-.

**



Il Collegio giudicante così decide.

Sulla inammissibilità del ricorso per violazione del ne bis in idem

Come ampiamente evidenziato nella ricostruzione in fatto, l'odierna materia del contendere ha già formato oggetto di distinto contenzioso, conclusosi con la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 4607/2018, favorevole all'ufficio. Dunque, l'impugnazione proposta è inammissibile ponendosi in palese contrasto con il principio cardine del nostro ordinamento: il c.d. "ne bis in idem". Invero, il predetto principio, nella sua valenza processuale, è strettamente correlato alla relativa necessità che non si giunga a conclusioni diverse e contrastanti rispetto alla medesima fattispecie. Sul punto, lo stesso insegnamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. sentenza n. 19731/2015 della Corte di cassazione). Nel caso *de quo*, si rappresenta l'inammissibilità del ricorso successivamente proposto dai soci avverso il medesimo provvedimento, già impugnato dal liquidatore carente di legittimazione processuale attiva.

Il ricorso è da considerarsi inammissibile atteso che riguarda la stessa materia del contendere (rimborso IVA 2008 della società Galatea srl) già oggetto di distinto contenzioso.

Sulla inammissibilità per mancanza dell'oggetto della domanda, a' sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 19 del D. Lgs. 546/1992

Come già detto sopra, in ottemperanza all'art. 69 del D. Lgs. 546/1992, l'ufficio ha già provveduto ad erogare le somme richieste a rimborso. Di converso, dal ricorso non si evince alcun riferimento alla predetta circostanza fattuale, invero dirimente. Tale profilo, infatti, involge sia il dato sostanziale che quello processuale. All'uopo, la richiesta della ricorrente si appalesa inammissibile atteso che, poiché il credito è stato già erogato ma non riversato dal beneficiario, manca l'oggetto della domanda. Dunque questo Collegio eccepisce l'inammissibilità dell'impugnazione, a' sensi del combinato disposto di cui agli articoli 18 e 19 del D. Lgs. 546/1992. Parimenti sarebbe apodittico ammettere la possibilità di richiedere delle somme già erogate dall'ufficio e non ancora riversate dal beneficiario stesso.

Sulla fondatezza del diniego tacito di rimborso

Senza recedere dalle superiori eccezioni preliminari che importerebbero la consequenziale declaratoria di inammissibilità del ricorso, questo giudice ribadisce, parimenti, la fondatezza del diniego tacito di rimborso. Segnatamente, nell'ipotesi in cui il contribuente abbia compilato il Quadro RX/VX della dichiarazione annuale, ma non il campo specifico concernente l'indicazione



delle somme richieste a rimborso, la Corte di cassazione ha ribadito la fondatezza del rigetto dell'istanza di rimborso. In particolare, nell'ordinanza Sez. VI, del 25 marzo 2014, n. 6986, i giudici di legittimità hanno affermato che per ottenere il rimborso del credito, l'importo chiesto a rimborso deve essere annotato nel campo (quadro, rigo e colonna) che nel modulo di dichiarazione fiscale (dichiarazione annuale IVA o Modello Unico) è destinato ad essere compilato con l'indicazione delle somme richieste a rimborso.

Sono queste le ragioni per le quali il ricorso viene dichiarato inammissibile.

Spese del giudizio

Le spese del giudizio seguono la soccombenza, come da dispositivo.

La Commissione Tributaria

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte soccombente alle spese che quantifica in complessivi € 1.500,00.

Milano, 30 settembre 2019

Il Giudice Tributario, rel. est.
dott. Guido Chianetti

Il Presidente
dott. Giuseppe Locatelli